



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro dell'interno (ALFANO)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	13
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	17
Disegno di legge	»	21
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla cooperazione in materia di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare e ad intensificare la cooperazione transfrontaliera, nonché il reciproco scambio di informazioni, esperienze e prassi al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo.

L'intesa si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico più aderente alla realtà e più attuale rispetto all'accordo attualmente in vigore risalente al 1998, per regolamentare nel miglior modo possibile la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Il contesto internazionale e la contiguità territoriale pongono l'obbligo di aumentare e perfezionare la collaborazione nel contrasto alle attività della criminalità organizzata, al fine di garantire la sicurezza e il benessere delle comunità.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'intesa si rende necessaria per realizzare una più efficace cooperazione bilaterale di polizia e doganale in materia di lotta alla criminalità e al terrorismo, ai traffici illeciti e alla immigrazione illegale, a ragione della comune frontiera, in modo da renderla più aderente alle attuali e rispettive esigenze, nei limiti di quanto previsto dai propri ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e da quanto stabilito nell'atto stesso. A tal fine l'Accordo si pone l'obiettivo di sviluppare nuovi strumenti di cooperazione operativa tra le forze di sicurezza interna dei rispettivi Stati, prendendo anche spunto da strumenti giuridici di collaborazione transfrontaliera già esistenti in ambito internazionale. Ci si riferisce in particolare ad alcune forme di

cooperazione di polizia previste dal Trattato di Prüm del 27 maggio 2005, trattato che attualmente non è esecutivo né per l'Italia - che a causa di una serie di molteplici e diversificate questioni non l'ha ancora ratificato - né per la Svizzera che lo sta ancora valutando. In ogni caso, alcune forme di collaborazione ivi previste e ritenute utili, sono state trasfuse nell'accordo bilaterale.

L'Atto internazionale specifica innanzitutto nel Titolo I (Definizioni e obiettivi della cooperazione) gli obiettivi dell'Accordo, ossia l'intensificazione della cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti, anche mediante la definizione di nuove modalità di cooperazione in materia di polizia, nonché le attività del centro comune (articolo 1); individua poi le autorità competenti preposte all'applicazione dell'Accordo (articolo 2), che per la Repubblica italiana è il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, limitatamente ai soli aspetti doganali, il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso le sue articolazioni; per la Confederazione svizzera, le autorità federali in materia di polizia, di immigrazione e di dogana, in particolare il Corpo delle guardie di confine, nonché le polizie cantonali e le autorità cantonali in materia di migrazione. L'Accordo sancisce quindi quali sono le rispettive «zone di frontiera» ove esercitare le singole modalità di cooperazione (articolo 3), nonché definisce i termini «centro comune», «agenti» e «sorveglianza» utilizzati nell'articolato corpo dell'Accordo (articolo 4).

Nel Titolo II (Disposizioni generali sulla cooperazione) seguono le disposizioni che definiscono l'ambito della cooperazione, la cui attuazione avverrà in conformità alle

proprie legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali; sono quindi elencati i seguenti ambiti criminosi oggetto dell'Accordo: la criminalità organizzata transnazionale; i reati contro la vita e l'integrità fisica; i reati contro il patrimonio; la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; la tratta di persone e il traffico di migranti; i reati contro il patrimonio storico e culturale; i reati economici e finanziari, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; la criminalità informatica, con particolare riguardo agli attacchi alle infrastrutture critiche; gli atti terroristici, in conformità alla normativa in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (articolo 5). L'articolo successivo individua le forme materiali della collaborazione, che avverrà attraverso: lo scambio di informazioni; lo scambio di esperienze; la formazione professionale congiunta; l'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto alla criminalità; la definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune, se del caso istituendo unità miste; l'adozione di misure di contrasto al traffico illecito di stupefacenti; l'attività del centro comune. Inoltre le autorità competenti stabiliscono di comune accordo procedure di informazione nonché piani di intervento congiunti per le situazioni che necessitano un coordinamento delle rispettive unità, in particolare in occasione di avvenimenti che mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica e che richiedono l'adozione di particolari misure di polizia nella zona di frontiera, nonché in altri casi espressamente indicati (articolo 6). L'Accordo indica quindi le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali (articolo 7), i casi e le modalità per il rifiuto (articolo 8), le forme di esecuzione

(articolo 9) e l'assistenza spontanea (articolo 10).

Nel Titolo III (Modalità particolari di cooperazione di polizia) sono poi indicate in maniera dettagliata forme particolari di collaborazione quali: l'osservazione transfrontaliera (articolo 11) e l'inseguimento transfrontaliero (articolo 12). A proposito dell'inseguimento transfrontaliero si osservano due importanti innovazioni rispetto al regime attualmente in vigore. Esse riguardano: la completa rimozione di un limite spaziale (finora fissato a 30 chilometri); la reciproca concessione, a determinate condizioni, del cosiddetto «diritto di fermo» in favore degli agenti «stranieri» impegnati nell'inseguimento nel territorio dell'altro Paese. Sono poi disciplinate anche le consegne sorvegliate, con il richiamo alla specifica Intesa firmata nel 2009 tra Italia e Svizzera (articolo 13); gli interventi comuni (articolo 14); il distacco di personale di collegamento (articolo 15); la protezione testimoni (articolo 16); le misure in caso di pericolo grave ed imminente (articolo 17); l'assistenza in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi (articolo 18); il sostegno in situazioni di crisi o eventi straordinari (articolo 19); gli agenti di sicurezza nell'aviazione (articolo 20); il sostegno in caso di rimpatri e allontanamenti congiunti (articolo 21); il transito (articolo 22).

Nel Titolo IV (Cooperazione diretta in zone di frontiera) sono invece indicate in maniera dettagliata forme e modalità della collaborazione diretta alla frontiera comune quali: il pattugliamento misto e la sua attuazione (articoli 23 e 24); le misure transfrontaliere in ambito ferroviario e lacustre (articolo 25); i servizi di scorta transfrontalieri (articolo 26).

Il Titolo V (Centro comune), con gli articoli 27 e 28, tratta del centro comune di polizia e doganale, istituito con specifico Protocollo bilaterale del 2002, nonché la gestione (trattamento, conservazione e cancellazione) delle informazioni che vi transitano.

Il Titolo VI (Protezione dei dati) contiene le disposizioni relative ai limiti sull'utilizzo delle informazioni e dei documenti scambiati nell'ambito della cooperazione, che dovrà avvenire nel rispetto della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e conformemente ai rispettivi ordinamenti nazionali (articoli 29 e 30).

Il Titolo VII tratta dei «Rapporti giuridici durante atti ufficiali nell'altra Parte». Si tratta per lo più di norme internazionali già vigenti, che derivano dal Trattato di Prüm, dalle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008 e dalla Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985. In particolare il Titolo VII si occupa di: movimenti degli agenti dei due Paesi nel territorio dell'altra Parte (articolo 31); uso di uniformi, armi di servizio e mezzi di comunicazione (articolo 32); impiego di mezzi terrestri, navali e aerei (articolo 33); rapporti di servizio, protezione e assistenza (articolo 34); responsabilità (articolo 35); situazione giuridica degli agenti nell'ambito del diritto penale (articolo 36).

Infine, nel Titolo VIII (Disposizioni finali) vengono enunciate le disposizioni relative: alle spese (articolo 37); alla applica-

zione pratica e in dettaglio dell'Accordo, secondo cui le Autorità competenti possono concludere accordi di esecuzione per definire aspetti amministrativi e tecnici e possono designare punti di contatto ai fini della sua attuazione (articolo 38); alla non influenza del presente Accordo sui diritti e sugli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali (articolo 39); alla lingua da usarsi (articolo 40); alla previsione di un Comitato Misto per valutare periodicamente l'efficacia della collaborazione e l'eventuale risoluzione delle controversie (articolo 41); alle modalità per apportare gli emendamenti al testo (articolo 42) e, infine, all'entrata in vigore e denuncia dell'Accordo, che è concluso a tempo indeterminato e che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche, con cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore (articolo 43).

Con la sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà quello relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sottoscritto il 10 settembre 1998.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero di cooperazione di polizia comporterà i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Modalità di calcolo della diaria di missione all'estero.

Al personale dirigente delle Forze di polizia viene applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) - gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia viene applicata la tabella b) - gruppo IV. Al riguardo, si fa presente che non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto ininfluyente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:

Tab. b Svizzera - (gruppo III) euro 214,81; ridotta del 20% euro 171,85; ridotta di un terzo euro 114,57; oneri giornalieri (114,57-51,65) euro 62,92; lordizzazione eccedenza di 51,65 (62,92*1,58) euro 99,41; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 32,51; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 147,07.

Calcolo della diaria giornaliera: tab. b Svizzera (gruppo IV) euro 201,73; ridotta del 20% euro 161,38; ridotta di un terzo euro 107,59; oneri giornalieri (107,59-51,65) euro 55,94; lordizzazione eccedenza di 51,65 (55,94*1,58) euro 88,38; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 28,90; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 136,49.

Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:

Tab. b Svizzera - Berna (gruppo III) euro 238,22; ridotta del 20% euro 190,58; ridotta di un terzo euro 127,05; oneri giornalieri (127,05-51,65) euro 75,40; lordizzazione eccedenza di 51,65 (75,40*1,58) euro 119,13; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 38,96; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 166,01.

Calcolo della diaria giornaliera: tab. b Svizzera (gruppo IV) euro 223,76; ridotta del 20% euro 179,00; ridotta di un terzo euro 119,33; oneri giornalieri (119,33-51,65) euro 67,68; lordizzazione eccedenza di 51,65 (67,68*1,58) euro 106,94; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 34,97; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 154,31.

Art. 6

Lo scambio informativo relativamente al **comma 1, lettera a, primo alinea**, sarà effettuato tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), attivi nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 191/2014 sul capitolo 2851). Per quanto concerne l'esecuzione delle richieste di assistenza di cui al **comma 1, lettera g (attività del centro comune)**, nonché alle modalità di attuazione della collaborazione, non si prevedono oneri aggiuntivi, in quanto il competente centro di Cooperazione di Polizia e Dogana è attivo, nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, e i relativi oneri sono finanziati con la legislazione vigente (il centro suddetto opera mediante riunioni, scambi di e-mail, ecc. ecc. tra il personale italiano e quello elvetico, e le spese sono sostenute sul 2624/3).



Gli altri impegni in attuazione del **comma 1, lettera a, quarto e settimo alinea**, nonché quelli della **lettera b, primo, secondo e terzo alinea** troveranno attuazione, anche attraverso il Protocollo Operativo siglato, il 4 marzo 2011, a Lugano (CH), mediante l'invio di esperti e/o addestratori, per l'esecuzione di n. 2 servizi annui, per la durata di tre giorni, con l'impiego di n. 2 unità appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato, con i seguenti oneri:

- albergo (2 notti*2*155)	€ 620,00
- diaria giornaliera (136,49*2*3gg)	€ 818,94
- biglietti aerei A\R	€ 1.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 50,00
Totale	€ 2.488,94
Totale per due missioni	€ 4.977,88

In relazione alle previsioni contenute nell'art. 6, **comma 1, lettera a), seconda alinea** si prevede di organizzare due visite, finalizzate ad uno scambio di esperienze, da tenersi una in Italia ed una in Svizzera con i seguenti oneri:

La riunione in Italia è prevista della durata di 4 giorni con la partecipazione di due dipendenti della Polizia Svizzera:

- coffee break per 4 persone (due italiani e due svizzeri)	€ 100,00
Totale	€ 100,00

L'evento da organizzare in Svizzera prevede l'invio in missione, per la durata di 4 giorni, di una delegazione italiana composta da n. 2 appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, di cui uno con la qualifica di dirigente ed uno con la qualifica di direttivo, con i seguenti oneri:

- albergo (3 notti*155)	€ 465,00
- diaria giornaliera (147,07*4gg)	€ 588,28
- biglietti aerei A\R	€ 500,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 25,00
Totale	€ 1.578,28

- albergo (3 notti*155)	€ 465,00
- diaria giornaliera (136,49*4gg)	€ 545,96
- biglietti aerei A\R	€ 500,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 25,00

Totale	€ 1.535,96
Totale complessivo	€ 3.114,24

Art. 6, comma 1, lettera c)

Le parti contraenti prevedono, tra le forme di collaborazione, anche lo scambio di informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia, nonché la possibilità di concordare attività addestrative congiunte. Al riguardo, sarà attivato un corso di formazione ogni anno, a beneficio di 20 funzionari della Polizia Svizzera, per la durata di trenta giorni con i seguenti oneri:



- oneri vitto (€ 16,00 a persona, colazione di 2 euro compresa,	
- presso mensa, *30 gg*20 frequentatori)	€ 9.600,00
- oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€15,49*30 gg*20 frequentatori)	€ 9.294,00
- copertura sanitaria (€150,87 a persona*20 frequentatori)	€ 3.017,40
- spese di docenza (€46,48 per ora a lezione *144 ore più 8,5% irap)	€ 7.262,04
- materiale didattico (€20 a persona *20 frequentatori)	€ 400,00
- interpretariato per la docenza (comprensivo di orario extradidattico)	€ 13.392,12
(dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22 Giorni con tariffa oraria di €30,86 pari ad euro 4.752,44; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari ad euro 8.639,68;	
Totale	€ 42.965,56

Si precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'Amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Per quel che concerne le attività previste dall'art. 6, lettera d (inerente l'aggiornamento costante dell'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità), trovavano attuazione mediante l'invio di esperti per l'esecuzione di due servizi annui, con l'impiego di due unità appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato per la durata di tre giorni con i seguenti oneri:

- albergo (2 notti*2*155)	€ 620,00
- diaria giornaliera (136,49*2*3gg)	€ 818,94
- biglietti aerei A/R	€ 1.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 50,00
Totale	€ 2.488,94
Totale per due missioni	€ 4.977,88

L'impegno di cui all'art.6 comma 1, lettera e (inerente la definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune) prevede l'invio in missione di due unità appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato per la durata di 6 giorni per l'esecuzione di 3 servizi annui con i seguenti oneri:

- albergo (5 notti*2*155)	€ 1.550,00
- diaria giornaliera (136,49*2*6gg)	€ 1.637,88
- biglietti aerei A/R	€ 1.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 50,00
Totale	€ 4.237,88
Totale per tre missioni	€ 12.713,64



Le previsioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera f, nonché quelle indicate all'art. 13 (consegne sorvegliate transfrontaliere) si concretizzeranno mediante l'invio in missione, per la durata di 3 giorni, di due unità appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato, con i seguenti oneri:

- albergo (2 notti*2*155)	€ 620,00
- diaria giornaliera (136,49*2*3gg)	€ 818,94
- biglietti aerei A\R	€ 1.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 50,00
Totale	€ 2.488,94

Art.6 comma 2

Il presente comma intende disciplinare una forma di coordinamento nella stesura di piani di intervento congiunti; la stesura di tale pianificazione avverrà mediante incontri presso il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana che si trova a Chiasso senza oneri per l'amministrazione in quanto le attività congiunte svolte dal predetto centro sono già finanziate dalla legislazione vigente (capitolo 2624 pg.3, contenuto nella legge 148/2013); si precisa, inoltre che le attività oggetto della presente disposizione verranno effettuate da ciascuna parte sul proprio territorio di competenza nell'ambito delle normali attività di controllo istituzionali.

Tipologia della spesa dell'articolo 6:

oneri autorizzati: € 21.154,16

oneri valutati: € 50.183,98

totale: € 71.338,14

Art.8

Il comma 2 del presente articolo è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose o non previste e straordinarie, il rifiuto di assistenza.

Art. 11 ed Art. 12

Con tali articoli si intende stabilire le modalità operative e procedurali di attività già previste e finanziate in base all'Accordo di Schengen.

Art. 14

Le attività previste dal presente articolo si concretizzano mediante l'invio in missione, per la durata di tre giorni, di due esperti appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato, con i seguenti oneri:

- albergo (2 notti*2*155)	€ 620,00
- diaria giornaliera (136,49*2*3gg)	€ 818,94
- biglietti aerei A\R	€ 1.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 50,00
Totale	€ 2.488,94

Tipologia della spesa dell'articolo 14:

oneri autorizzati: zero

oneri valutati: € 2.488,94

totale: € 2.488,94

Art. 15

Tale articolo non comporta oneri aggiuntivi in quanto le funzioni di collegamento vengono già assicurate tramite la presenza di un funzionario della polizia svizzera distaccato presso il Consolato svizzero in Italia.



Art.16

In merito alle previsioni contenute in questo articolo, si reputa di sostenere esclusivamente i costi relativi agli spostamenti dei soggetti interessati, posto che in virtù della condizione di reciprocità di cui all'Accordo, il novero complessivo delle attività relative ai collaboratori di giustizia permarrà invariato rispetto a quello già previsto a legislazione vigente. I costi di mantenimento non comporteranno pertanto oneri aggiuntivi rimanendo già integralmente finanziati con gli stanziamenti annuali del pertinente capitolo di spesa 2840/1 e non subendo incrementi per effetto dell'Accordo.

Si prevedono costi per i trasferimenti per un numero presunto di soggetti i cui dettagli non possono essere esplicitati per motivi di riservatezza legati alla sicurezza dei collaboratori di giustizia pari a:

Trasferimenti soggetti	Totale	3.000,00
------------------------	---------------	-----------------

Tipologia della spesa dell'articolo 16:

oneri autorizzati: zero

oneri valutati: € 3.000,00

totale: € 3.000,00

Art.18 e Art.19

Le attività contenute nei presenti articoli non possono essere puntualmente quantificate in quanto trattasi di fattispecie assolutamente incerte ed imprevedibili; tuttavia si fa presente che in caso di eventi calamitosi gli oneri troveranno copertura in provvedimenti specifici (ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri).

Art.20 comma 3

Tale articolo non comporterà oneri in quanto l'Italia non prevede l'impiego di agenti di sicurezza a bordo di aerei, i costi di un eventuale impiego da parte della polizia svizzera (attualmente non previsto) di propri agenti sarà a carico del paese straniero.

Art.21 comma 3

Le attività previste nel presente articolo prevedono la regolamentazione di dettaglio di attività ordinarie a carattere istituzionale il cui impegno di spesa è già finanziato con gli stanziamenti ordinari in quanto le riunioni si svolgeranno presso il Centro di Cooperazione di Polizia Doganale (capitolo 2624 pg.3, contenuto nella legge 148/2013); mentre per le attività operative di contrasto all'immigrazione i relativi oneri sono ricompresi nel successivo articolo 23.

Art. 23

L'impegno scaturente dalle attività previste da questo articolo (pattugliamento misto), si attua: con l'invio in missione in località svizzere, di volta in volta individuate, di due unità di personale appartenente al ruolo direttivo della Polizia di Stato, per la durata di 15 giorni, per due volte l'anno, con i seguenti oneri:



- albergo (14 notti*2*155)	€ 4.340,00
- diaria giornaliera (136,49*2*15gg)	€ 4.094,70
- biglietti aerei A\R	€ 1.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 50,00
	Totale
	€ 9.484,70
	Totale per due missioni
	€ 18.969,40

Tipologia della spesa dell'articolo 23:**oneri autorizzati: zero****oneri valutati: € 18.969,40****Totale: € 18.969,40****Art. 25**

Il presente articolo non comporterà spese in quanto il personale di polizia italiano e straniero può disporre di tessere gratuite messe a disposizione dalle Ferrovie Italiane per questo tipo di attività.

Art. 26

Tali attività verranno svolte senza oneri aggiuntivi nell'ambito delle attività istituzionali della Polizia di Stato (capitolo 2624 pg.3).

Art. 28

Le attività di gestione delle informazioni verranno svolte tramite il CCPD nell'ambito di attività ordinarie già finanziate a legislazione vigente (capitolo 2624 pg.3, contenuto nella legge 148/2013).

Art. 35

L'attività di risarcimento danni prevista in tale articolo non comporterà oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'articolo 43 dell'Accordo di Shenghen già operativo a legislazione vigente (spese di risarcimento cap.2677).

Art. 41

Le parti prevedono di indire riunioni bilaterali e consultazioni per valutare progressivamente l'efficacia delle forme di cooperazione. Si ritiene di programmare due riunioni l'anno, una in Italia ed una in Svizzera; la delegazione italiana sarà composta da tre componenti, con qualifica di dirigente dei ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di tre giorni. La riunione a Berna (per la quale è stato considerato, ai fini del calcolo della diaria, il gruppo III della tab. b di cui al D.M. 13 gennaio 2003 riferito a Svizzera - Berna e pari a euro 238,22) avrà i seguenti oneri:

delegazione italiana inviata in Svizzera

- albergo (2 notti*3*155)	€ 930,00
- diaria giornaliera (166,01*3*3gg)	€ 1.494,09
- biglietti aerei A\R	€ 1.500,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 75,00
	Totale
	€ 3.999,09



La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di tre delegati per tre giorni, avrà i seguenti oneri:

- | | |
|---|----------|
| - coffe break per 6 persone (tre italiani e tre ospiti) | € 100,00 |
| - colazioni di lavoro per 6 persone. | € 400,00 |

Totale € 500,00

Tipologia della spesa dell'articolo 41:

oneri autorizzati: € 500,00

oneri valutati: € 3.999,09

Totale: € 4.499,09

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

Per il calcolo dei biglietti aerei quantificati nelle varie disposizioni dell'Accordo è stata presa a riferimento la tariffa di euro 500 A/R a persona come media dei prezzi praticati per le varie località svizzere interessate dall'applicazione dell'Accordo. Stante la natura dello stesso infatti non è possibile individuare a priori la località di destinazione del personale in missione.

Oneri complessivi dell'accordo

L'onere derivante dall' Accordo ammonta ad euro 100.295,57, in cifra tonda 100.295, a decorrere dal 2015. Di questi, euro 78.641,41 in cifra tonda 78.641 hanno natura di oneri valutati ed euro 21.654,16 in cifra tonda 21.654 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.

Ai fini della clausola di salvaguardia in caso di scostamento dell'onere si utilizzerà il Programma n. 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica della Missione 3 "Ordine Pubblico e Sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2015

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE 1.**ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intesa, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di sviluppare nuovi strumenti di cooperazione operativa tra le forze di sicurezza interna dei rispettivi Stati.

L'obiettivo che l'Accordo si pone è quello di realizzare una più stretta cooperazione bilaterale di polizia e doganale per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché per prevenire la commissione di reati, in un contesto internazionale estremamente delicato.

La collaborazione è fondamentale per la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale. La Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero avvertono la necessità di implementare la collaborazione transfrontaliera già esistente, attraverso l'ulteriore sviluppo della cooperazione operativa. L'Intesa mira a rafforzare la collaborazione bilaterale di polizia e doganale, nonché lo scambio di informazioni, esperienze e prassi al fine di prevenire e combattere le varie forme di criminalità e il terrorismo, superando e implementando le forme di collaborazione previste dal precedente Accordo, firmato il 10 settembre 1998, che cesserà di avere efficacia.

Al fine di conseguire i predetti obiettivi, le Parti si impegnano a cooperare attraverso una serie di attività, tramite l'esecuzione di operazioni e servizi di polizia congiunti, nonché pianificando mirate strategie di intervento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Più nello specifico si richiama:

- la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'Interno per il potenziamento dell'attività antidroga";
- la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";



- il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni.
- 3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**
Il suddetto atto non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.
- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**
L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo due delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione - Accordo che comporta oneri e modificazioni di leggi - è necessaria una legge di ratifica.
- 5) **Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**
L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**
L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**
La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE 2.

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**
L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia e doganale, riservata alle competenze nazionali.



- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risultano in corso procedure di infrazione in materia.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
L'Accordo tiene conto degli strumenti giuridici di collaborazione già esistenti in ambito internazionale. In particolare nel preambolo sono richiamate le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite in materia di lotta alla droga e al terrorismo, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, firmata da entrambe le Parti a Palermo il 12 dicembre 2000 e i relativi protocolli sulla tratta di persone e il traffico di migranti, nonché la Convenzione di Strasburgo per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Nulla da rilevare al riguardo.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**
Nulla da rilevare
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**
Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

PARTE 3.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**
L'Accordo non reca nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**
Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene inoltre effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'Intesa medesima.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**
L'Accordo è stato redatto ricorrendo per alcune parti a modelli già precedentemente utilizzati, per altre impiegando e sviluppando forme di cooperazione già previste da convenzioni e trattati internazionali (in particolare ricorrendo alla Convenzione Applicativa dell'Accordo di Schengen, al Trattato di



Prüm e alle relative Decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, c.d. "Decisioni Prüm").

Per alcune di queste ultime forme di collaborazione e taluni aspetti pratici collegati -- in particolare per i pattugliamenti misti, per le armi e l'uso dei veicoli -- vige il richiamo al rispetto della normativa recentemente introdotta dall'articolo 7 *bis*, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha previsto la possibilità di disporre di operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**
Non sussistenti.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**
Non sussistenti.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**
Non sussistenti.
- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**
Non sono previsti atti normativi attuativi.
- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**
Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I:**IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Il contesto internazionale richiede una intensificazione della collaborazione, specie in un'area strategica quale può essere considerata quella a ridosso dei confini nazionali. Il presente Accordo di cooperazione tra Italia e Svizzera è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità nelle sue varie manifestazioni. In conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, l'Accordo mira rafforzare la collaborazione tra i due Paesi nel contrasto alle forme e ai reati connessi di criminalità organizzata, al terrorismo, ai reati contro la vita e l'integrità fisica, a quelli contro il patrimonio, alla produzione illecita e al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori, alla tratta di persone e al traffico di migranti, ai reati contro il patrimonio storico e culturale, ai reati economici e finanziari, alla criminalità informatica.

Esso sostituisce e abroga l'Accordo relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, sottoscritto il 10 settembre 1998.

- B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

L'obiettivo è quello di incrementare la cooperazione bilaterale di polizia e doganale rendendola più aderente alle attuali esigenze di sicurezza e favorendo così l'apertura per lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione in un'area di particolare interesse strategico.

Ulteriore obiettivo è quello anche di fornire uno scambio formativo - professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle Parti.

- C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

In conformità con le rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti, l'Accordo definisce gli ambiti della cooperazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in specie per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al terrorismo, alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti e ad altri reati. La cooperazione tra i due Paesi avviene sulla base di richieste di assistenza e si esplica attraverso uno scambio sistematico di informazioni e di esperienze, nonché attraverso l'assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità professionali. Le richieste di assistenza costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo si pone.

In ogni caso l'Accordo prevede espressamente la costituzione di un Comitato Misto, formato dai rappresentanti delle rispettive Autorità competenti, con il fine di valutare periodicamente



l'efficacia della cooperazione. Il Comitato Misto si riunirà di regola una volta all'anno. Come ulteriore indicatore si potrà considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in esecuzione dell'Accordo stesso.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'Accordo sono le Amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

SEZIONE II:

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione di un accordo di cooperazione di polizia e doganale tra Italia e Svizzera hanno avuto inizio nella primavera del 2011. All'attuale testo si è pervenuti dopo circa due anni di consultazioni svoltesi a Roma a livello di tecnici.

SEZIONE III:

VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

E' stata valutata l'opzione zero, ma non è stata ritenuta congrua in quanto l'Accordo si è reso necessario per rafforzare ed aggiornare la collaborazione tra i due Paesi nel contrasto alle odierne e più attuali forme e manifestazioni di criminalità organizzata e terrorismo, superando il precedente accordo bilaterale in materia, risalente al 1998.

SEZIONE IV:

OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative. L'intervento regolatorio proposto (ratifica parlamentare) è quello richiesto dalla Costituzione (Art. 80), poiché l'Accordo comporta sia oneri a carico della finanza pubblica, sia modificazioni di leggi. Richiede pertanto procedura di ratifica.

SEZIONE V:

GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli omologhi organismi dei due Paesi destinatari diretti dell'Accordo. Quest'ultimo definisce un quadro giuridico più preciso ed adeguato entro il quale incentivare e sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza. L'Accordo presenta altresì vantaggi per i cittadini dei due Paesi, in relazione alle finalità connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo, nelle loro varie manifestazioni.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.



Non sono individuabili o stimabili gli effetti diretti e indiretti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo sono specificati nell'articolo relativo alla copertura finanziaria del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE VI:

INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia e doganale nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, ai traffici illeciti ed alle altre forme criminali.

SEZIONE VII:

LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'accordo sono:

- per la Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Limitatamente ai soli aspetti doganali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso le sue articolazioni;
- per la Confederazione Svizzera, le autorità federali in materia di polizia, di immigrazione e di dogana, in particolare il Corpo delle guardie di confine, nonché le polizie cantonali e le autorità cantonali in materia di migrazione.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità, in ogni caso allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle Amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'Interno, attraverso i propri Uffici coinvolti, seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta delle informazioni scambiate e delle attività effettivamente espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio



L'Accordo prevede per entrambe le Parti la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nell'Accordo, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dell'Interno si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti e degli esiti delle riunioni e degli incontri tra esperti che si svolgeranno, su base di reciprocità, nei due Paesi per migliorare l'efficacia della cooperazione. L'accordo stesso prevede infatti la costituzione di un "Comitato misto" che, formato da rappresentanti delle autorità competenti, si riunisce di regola una volta all'anno al fine di verificare l'efficacia della cooperazione.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 78.641 annui a decorrere dall'anno 2015, e dei restanti articoli pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. Alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E DOGANALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero,
di seguito denominati "Parti",

desiderosi di rafforzare la cooperazione di polizia, particolarmente in prossimità della frontiera comune, allo scopo di salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché di lottare efficacemente contro i traffici illeciti, l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera;

in considerazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'Acquis di Schengen, in particolare il Codice Frontiere Schengen e il Catalogo Schengen "Cooperazione di polizia - Raccomandazioni e migliori pratiche";

tenuto conto del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale;

tenuto conto dell'Intesa d'esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l'Italia e la Svizzera;

tenuto conto del Protocollo operativo del 4 marzo 2011 tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e l'Ufficio Federale di Polizia del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia della Confederazione Svizzera finalizzato all'intensificazione della collaborazione bilaterale nella lotta alla criminalità organizzata e alla localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;

richiamando le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite in materia di lotta alla droga e al terrorismo, nonché la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, firmata da entrambe le Parti a Palermo il 12 dicembre 2000 e i relativi protocolli sulla tratta di persone e il traffico di migranti, entrambi firmati il 12 dicembre 2000 dall'Italia e il 2 aprile 2002 dalla Svizzera;

richiamando la Convenzione di Strasburgo per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, ratificata dall'Italia il 29 marzo 1997 e dalla Svizzera il 2 ottobre 1997;

convengono quanto segue:



Titolo I - Definizioni e obiettivi della cooperazione**Articolo 1***Obiettivi*

Le Parti, nel rispetto della propria sovranità nazionale, delle proprie leggi, nonché delle competenze territoriali delle autorità amministrative e giudiziarie, attuano una cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti, anche mediante la definizione di nuove modalità di cooperazione in materia di polizia e le attività del centro comune.

Articolo 2*Autorità competenti*

Le Autorità competenti ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni:

- per la Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Limitatamente ai soli aspetti doganali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso le sue articolazioni;
- per la Confederazione Svizzera, le autorità federali in materia di polizia, di immigrazione e di dogana, in particolare il Corpo delle guardie di confine, nonché le polizie cantonali e le autorità cantonali in materia di migrazione.

Articolo 3*Zona di frontiera*

Per esercitare determinate modalità di cooperazione espressamente definite dal presente Accordo, la zona di frontiera è costituita:

- per la Repubblica Italiana: dai territori delle Province di Aosta, di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio e di Bolzano;
- per la Confederazione Svizzera: dai territori dei Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.

Articolo 4*Definizioni*

Ai fini del presente Accordo si intendono per:

- "centro comune", il centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale;
- "agenti", le persone appartenenti alle amministrazioni territorialmente competenti delle due Parti, o impiegate nel centro comune, o destinate alle unità miste operanti alla frontiera comune;
- "sorveglianza", l'applicazione di tutte le disposizioni normative delle Parti, riguardanti la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e in particolare la lotta ai traffici illeciti e all'immigrazione illegale.



Titolo II - Disposizioni generali sulla cooperazione

Articolo 5

Ambito della cooperazione

1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze, in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti da entrambe, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare:
 - a. la criminalità organizzata transnazionale;
 - b. i reati contro la vita e l'integrità fisica;
 - c. i reati contro il patrimonio;
 - d. la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
 - e. la tratta di persone e il traffico di migranti;
 - f. i reati contro il patrimonio storico e culturale;
 - g. i reati economici e finanziari, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
 - h. la criminalità informatica, con particolare riguardo agli attacchi alle infrastrutture critiche.
2. Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione e repressione di atti terroristici in conformità alla normativa in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 6

Forme di cooperazione

1. Le Autorità competenti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 5, collaborano secondo le seguenti modalità:
 - a. lo scambio di informazioni, in particolare su:
 - i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro *modus operandi*, le loro strutture e i loro contatti;
 - i tipi di stupefacenti e di sostanze psicotrope, i loro precursori e sostanze chimiche di base, i luoghi e metodi di produzione, i canali e mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonché i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga;
 - i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro *modus operandi*, le loro strutture e i loro contatti;
 - gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale e terroristica;
 - i metodi impiegati per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;
 - i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;



- i reati economici e finanziari, il riciclaggio e il reimpiego di denaro, il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita e le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
 - b. lo scambio di esperienze, attraverso:
 - l'adozione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di ciascun Paese, delle misure necessarie a consentire l'impiego di tecniche investigative speciali, come le operazioni sotto copertura, le consegne sorvegliate e le osservazioni;
 - la condivisione di migliori prassi riferite ai settori di cooperazione di cui all'articolo 5 del presente Accordo, anche mediante la redazione di manuali;
 - la condivisione di migliori prassi nell'ambito del monitoraggio finanziario degli appalti pubblici, con particolare attenzione all'accertamento delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano alle procedure di assegnazione dei lavori pubblici;
 - c. la formazione professionale congiunta attraverso moduli formativi, in particolare per i servizi nella zona di frontiera; a tale scopo saranno individuati punti di contatto per la pianificazione e l'esecuzione dei corsi;
 - d. l'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità;
 - e. la definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune, se del caso istituendo unità miste, secondo le modalità definite nel Titolo IV del presente Accordo;
 - f. l'adozione di misure di contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope o altre merci, quali le consegne sorvegliate transfrontaliere, secondo le modalità di cui all'Intesa d'esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l'Italia e la Svizzera;
 - g. l'attività del centro comune.
2. Le Autorità competenti stabiliscono di comune accordo procedure di informazione nonché piani di intervento congiunti per le situazioni che necessitano un coordinamento delle rispettive unità, in particolare:
- a. in occasione di avvenimenti che mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica e che richiedono l'adozione di particolari misure di polizia nella zona di frontiera;
 - b. in presenza di atti criminosi di particolare gravità verificatisi sul territorio di una Parte e di interesse per l'altra Parte;
 - c. in caso di ricerche di autori di reato in fuga;
 - d. in caso di incremento del flusso di persone in transito alla frontiera.

Articolo 7

Assistenza su richiesta

1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base di richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata.
2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di urgenza le richieste possono essere comunicate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro quarantotto ore.



3. Le richieste di assistenza contengono:
 - a. l'indicazione dell'Autorità richiedente e dell'Autorità richiesta;
 - b. informazioni dettagliate sul caso;
 - c. lo scopo ed i motivi della richiesta;
 - d. una descrizione dell'assistenza richiesta;
 - e. qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.

Articolo 8

Rifiuto di assistenza

1. L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere respinta, totalmente o in parte, se l'Autorità competente interessata ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, o ritenga che sia in contrasto con la normativa nazionale vigente nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali.
2. L'assistenza può essere inoltre rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorità competente richiesta.
3. Qualora possibile, l'Autorità competente richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza può essere fornita a determinate condizioni. Qualora l'Autorità competente richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, essa dovrà ottemperarvi.
4. L'Autorità competente richiedente riceve notifica scritta e motivata sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta.

Articolo 9

Esecuzione delle richieste

1. L'Autorità competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste comunicandone gli esiti all'Autorità competente richiedente.
2. L'Autorità competente richiedente sarà immediatamente informata di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.
3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorità richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorità competente richiedente.
4. L'Autorità competente richiesta può chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.



Articolo 10
Assistenza spontanea

In casi particolari, nel rispetto della propria normativa nazionale, le Autorità competenti possono comunicarsi spontaneamente, anche senza una preventiva richiesta, informazioni utili a prevenire minacce concrete alla sicurezza, all'ordine pubblico o a contrastare la criminalità.

Titolo III - Modalità particolari di cooperazione di polizia

Articolo 11
Osservazione transfrontaliera

1. Gli agenti di una delle Parti, secondo le modalità stabilite nell'articolo 40 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen e delle relative normative nazionali di attuazione, possono, previa autorizzazione, ad eccezione dei casi di particolare urgenza, proseguire per l'intero territorio dell'altra Parte l'osservazione transfrontaliera nei confronti di un soggetto che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione in base alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, o, se necessario, di una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi di ritenere che possa condurre all'identificazione o alla localizzazione del menzionato soggetto.
La richiesta di autorizzazione, che sarà sempre trasmessa in copia al centro comune, deve essere rivolta:
 - per la Repubblica Italiana, alla Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia;
 - per la Confederazione Svizzera, al settore svizzero del centro comune.
2. L'osservazione transfrontaliera in casi di urgenza di cui al paragrafo 2 dell'articolo 40 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen è ammissibile per i reati elencati al paragrafo 7 dello stesso articolo 40, quando non è stato possibile richiedere l'autorizzazione preventiva all'Autorità competente. In questi casi l'attraversamento della frontiera è immediatamente comunicato al centro comune che è deputato ad avvertire:
 - per la Repubblica Italiana, la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia;
 - per la Confederazione Svizzera, la Centrale operativa dell'Ufficio federale di polizia.
3. Gli agenti addetti all'osservazione sono:
 - per la Repubblica Italiana, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi della normativa nazionale;
 - per la Confederazione Svizzera, gli agenti di polizia della Confederazione e dei Cantoni, nonché gli agenti del Corpo delle guardie di confine e delle sezioni antifrode doganali.



Articolo 12

Inseguimento transfrontaliero

1. Gli agenti di una delle Parti, secondo le modalità stabilite nell'articolo 41 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e nelle relative procedure interne di attuazione, possono, senza limiti di tempo e di spazio, proseguire l'inseguimento sul territorio dell'altra Parte:
 - di soggetti colti in flagranza di reato per il quale è ammessa l'extradizione;
 - di persone evase.
2. Al momento del passaggio della frontiera, l'inseguimento deve essere comunicato al centro comune, che è deputato ad avvertire:
 - per la Repubblica Italiana, la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia;
 - per la Confederazione Svizzera, la Centrale operativa dell'Ufficio federale di polizia.
3. Se non è stata formulata alcuna richiesta di cessazione dell'inseguimento e se gli agenti del territorio su cui avviene l'inseguimento non possono intervenire in tempo utile, gli agenti che eseguono l'inseguimento possono fermare la persona inseguita sino a quando gli agenti della Parte nel cui territorio avviene l'inseguimento non possono verificare l'identità o procedere all'adozione di misure necessarie.
4. Gli agenti addetti all'inseguimento sono:
 - per la Repubblica Italiana, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi della normativa nazionale;
 - per la Confederazione Svizzera, gli agenti di polizia della Confederazione e dei Cantoni, nonché gli agenti del Corpo delle guardie di confine e delle sezioni antifrode doganali.

Articolo 13

Consegne sorvegliate

1. In conformità con le rispettive normative nazionali vigenti, previa richiesta delle Autorità competenti della Parte richiedente, la Parte richiesta può autorizzare sul suo territorio l'importazione sorvegliata, il transito sorvegliato o l'esportazione sorvegliata.
2. Le consegne sorvegliate sono effettuate in virtù delle modalità disciplinate dall'Intesa d'esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l'Italia e la Svizzera.



Articolo 14
Interventi comuni

Allo scopo di intensificare la cooperazione, le Autorità competenti formano, in caso di necessità, gruppi misti di analisi, di lavoro e di indagine in cui agenti di una Parte assumono, in occasione di interventi sul territorio dell'altra Parte, funzioni di consulenza e assistenza.

Articolo 15
Distacca di personale di collegamento

Le Autorità competenti, nel rispetto della normativa nazionale e di comune intesa, possono distaccare personale con funzione di collegamento al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto lo scambio di informazioni e l'adempimento di richieste di assistenza.

Articolo 16
Protezione testimoni

1. Le Autorità competenti cooperano, in base alla normativa nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari (qui di seguito «persone da proteggere»).
2. La cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni necessarie alla protezione delle persone, nonché la loro accoglienza e assistenza.
3. Un'intesa d'esecuzione tra le Autorità competenti disciplina in ogni singolo caso le modalità della cooperazione nell'ambito dell'accoglienza di persone da proteggere.
4. Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione testimoni della Parte richiedente, non sono integrate nel programma di protezione testimoni della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la protezione di tali persone, si applica la normativa nazionale della Parte richiesta.
5. La Parte richiedente si fa carico delle spese di sostentamento delle persone da proteggere e delle altre misure di cui ha richiesto l'adozione. La Parte richiesta assicurerà gli oneri derivanti dall'impiego del personale di polizia preposto ai servizi di protezione.
6. La Parte richiesta può porre fine alla cooperazione se motivi gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente la Parte richiedente. In tali casi la Parte richiedente è tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere.



Articolo 17

Misure in caso di pericolo grave ed imminente

1. In caso di un pericolo grave ed imminente per la vita o l'integrità fisica delle persone, gli agenti di una Parte possono attraversare la frontiera comune senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte, per adottare, nella zona di frontiera sul territorio dell'altra Parte contraente, le misure temporanee necessarie.
2. Un pericolo imminente ai sensi del paragrafo 1 sussiste se vi è il rischio che, in caso di attesa dell'intervento degli agenti dell'altra Parte, il pericolo si concretizzi.
3. Gli agenti che intervengono sono tenuti a informare senza indugio le Autorità dell'altra Parte specificate al successivo paragrafo 5. Quest'ultime confermano di essere state informate e adottano senza indugio le misure necessarie per prevenire il pericolo e per assumere il controllo della situazione. Gli agenti che intervengono sono autorizzati a operare sul territorio dell'altra Parte unicamente finché quest'ultima non abbia adottato le misure necessarie per prevenire il pericolo. Gli agenti che intervengono sono tenuti a rispettare le direttive dell'altra Parte.
4. Gli agenti che intervengono sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente articolo e la normativa nazionale della Parte sul cui territorio operano. Le misure adottate dagli agenti che intervengono sono ascritte all'altra Parte.
5. La comunicazione deve essere trasmessa:
 - per la Repubblica Italiana, alla Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia e al settore italiano del centro comune;
 - per la Confederazione Svizzera, al settore svizzero del centro comune.

Articolo 18

Assistenza in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi

1. Fatte salve le disposizioni della Convenzione del 2 maggio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, le Autorità competenti si assistono reciprocamente, nel rispetto della normativa nazionale, in occasione di manifestazioni di massa ed eventi simili di vasta portata, così come in caso di catastrofi e sinistri gravi:
 - a. informandosi reciprocamente il più presto possibile su eventi o situazioni di questo tipo che possono avere ripercussioni transfrontaliere e sulle relative evoluzioni;
 - b. adottando e coordinando le misure in materia di polizia necessarie sul loro territorio in caso di situazioni con ripercussioni transfrontaliere;
 - c. prestando assistenza, nel limite del possibile, su richiesta della Parte sul cui territorio si verifica l'evento o la situazione, mediante l'invio di agenti, specialisti e consulenti, nonché mediante la fornitura di attrezzature.
2. Nel caso di invio di agenti di una Parte nel territorio dell'altra Parte, le Autorità competenti possono, attraverso uno specifico accordo, affidare loro compiti esecutivi, comprese le competenze di pubblica autorità. Tali compiti potranno essere svolti unicamente sotto la direzione del servizio responsabile e nel rispetto della normativa



nazionale della Parte sul cui territorio avviene l'intervento. Le misure adottate dagli agenti che intervengono sono ascritte all'altra Parte.

Articolo 19

Sostegno in situazioni di crisi o eventi straordinari

1. Una Parte può richiedere il sostegno di un'unità speciale dell'altra Parte per affrontare una situazione di crisi o degli eventi straordinari. Le Autorità competenti della Parte richiasta possono accogliere o respingere tale richiesta, oppure proporre un altro tipo di assistenza. La richiesta deve indicare il genere di assistenza di cui si ha bisogno, illustrarne la necessità in ottica operativa ed essere indirizzata all'Autorità competente.
2. Per unità speciali s'intendono le unità di un'Autorità competente che hanno il compito speciale di fronteggiare situazioni di crisi o eventi straordinari. Le Autorità competenti si informano reciprocamente sulle unità speciali di cui dispongono e sulle forme di assistenza che sono in grado di offrire in situazioni di crisi o eventi straordinari.
3. Per situazioni di crisi s'intendono le situazioni in cui le Autorità competenti di una Parte hanno fondati motivi di ritenere che sia stato commesso un reato che costituisce un pericolo imminente e reale per le persone, le proprietà, le infrastrutture o le istituzioni di tale Parte.
4. Per eventi straordinari s'intendono gli eventi che le Autorità competenti di una Parte non sono più in grado di fronteggiare con i propri mezzi.
5. L'assistenza richiesta può consistere, d'intesa fra le competenti Autorità, nella fornitura di attrezzature e nella trasmissione di conoscenze specifiche alla Parte richiedente, nonché nello svolgimento di interventi sul suo territorio, se necessario anche con l'uso delle armi di servizio alle condizioni di cui all'articolo 32 del presente Accordo.
6. Negli interventi sul territorio della Parte richiedente, gli agenti dell'unità speciale della Parte che presta assistenza sono autorizzati ad operare e ad adottare tutte le misure necessarie per preparare l'assistenza richiesta. In tale contesto, essi operano sotto la responsabilità, la direzione e la sfera di competenza della Parte richiedente, rispettandone le disposizioni ed attenendosi alle competenze loro attribuite dalla propria normativa nazionale.

Articolo 20

Agenti di sicurezza nell'aviazione

1. Le Autorità competenti, in conformità con la propria normativa nazionale, potranno cooperare prevedendo l'impiego di agenti di sicurezza in base alle convenzioni relative all'aviazione civile internazionale che sono per esse vincolanti.
2. Ai sensi del presente Accordo, per agenti di sicurezza nell'aviazione s'intendono gli agenti delle autorità di sicurezza così definiti dalle Parti, appositamente istruiti e incaricati di salvaguardare la sicurezza a bordo degli aeromobili.



3. La cooperazione potrà comprendere in particolare l'impiego di agenti di sicurezza sui voli fra i territori delle due Parti.
4. I dettagli della cooperazione, soprattutto le questioni riguardanti l'impiego operativo degli agenti di sicurezza nell'aviazione, saranno disciplinati in un accordo.

Articolo 21

Sostegno in caso di rimpatri e allontanamenti congiunti

1. Le Autorità competenti si sostengono vicendevolmente, nel rispetto dei loro obblighi internazionali, nel rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento. Esse si informano tempestivamente sui rimpatri previsti e, nella misura del possibile, offrono il proprio contributo all'altra Parte.
2. In caso di rimpatri congiunti le Autorità competenti si accordano su chi accompagna le persone da rimpatriare e sulle misure di sicurezza.
3. Le Autorità competenti potranno concordare lo svolgimento di attività congiunte di frontiera per la prevenzione e il contrasto all'immigrazione illegale, compresi i pattugliamenti congiunti.

Articolo 22

Transito

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente Accordo e la Convenzione dell'11 marzo 1961 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, se gli agenti di una Parte indossano l'uniforme o sono muniti di armi di servizio, equipaggiamenti speciali o viaggiano a bordo di mezzi di servizio, il loro transito nella zona di frontiera dell'altra Parte deve essere annunciato, prima del passaggio alla frontiera:
 - per la Repubblica Italiana, al settore italiano del centro comune;
 - per la Confederazione Svizzera, al settore svizzero del centro comune.
2. Se il transito riguarda una parte del territorio oltre la zona di frontiera, è necessaria l'autorizzazione preventiva rilasciata dalle rispettive Autorità competenti. La richiesta potrà essere veicolata anche attraverso il centro comune.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, gli agenti in transito non possono svolgere funzioni di polizia nel territorio dell'altra Parte e sono soggetti alla normativa nazionale di quest'ultima, comprese le disposizioni sulla circolazione stradale.



Titolo IV- Cooperazione diretta nella zona di frontiera**Articolo 23***Pattugliamento misto*

1. Gli agenti delle Parti possono partecipare a pattuglie miste nella zona di frontiera.
2. Le pattuglie miste attuano una cooperazione transfrontaliera nei settori individuati dall'articolo 5.
3. Gli agenti di una Parte operanti sul territorio dell'altra Parte svolgono il ruolo di osservatori, offrono assistenza, consultazione ed informazioni; non possono eseguire autonomamente misure di polizia.
4. I diritti e gli obblighi degli agenti, nonché le condizioni di esecuzione delle operazioni previste, sono disciplinati dalla normativa nazionale del Paese in cui si svolgono le operazioni.

Articolo 24*Attuazione del pattugliamento misto*

Le Autorità preposte a definire le modalità dei pattugliamenti misti sono:

- per la Repubblica Italiana, la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia;
- per la Confederazione Svizzera, il settore svizzero del centro comune.

Articolo 25*Misure transfrontaliere in ambito ferroviario e lacustre*

1. Per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico in ambito ferroviario transfrontaliero, gli agenti delle Autorità competenti di una Parte sono autorizzati a proseguire un atto ufficiale iniziato a bordo di un treno sul proprio territorio conformemente alla propria normativa nazionale, fino alla prima fermata prevista sul territorio dell'altra Parte. In tali casi, qualora necessario, gli agenti sono autorizzati a fermare una persona sul territorio dell'altra Parte, fino all'arrivo degli agenti di quest'ultima.
2. In conformità con le rispettive normative nazionali, gli agenti di una Parte possono essere autorizzati a salire a bordo di un treno all'ultima fermata prevista sul territorio dell'altra Parte, per avere la possibilità di adottare misure finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia in ambito lacustre.
4. Le Autorità competenti provvedono affinché gli agenti dell'altra Parte possano utilizzare gratuitamente tali mezzi di trasporto e dispongano di spazi sufficienti, secondo le circostanze, per eseguire gli atti ufficiali.



5. Sono fatte salve eventuali disposizioni più articolate previste negli accordi tra le Parti riguardo ai controlli negli uffici nazionali abbinati e in corso di viaggio nel settore della circolazione delle persone e delle merci.
6. Le modalità applicative per le disposizioni del presente articolo saranno definite dalle Autorità competenti attraverso appositi accordi di esecuzione ai sensi dall'articolo 38.

Articolo 26

Servizi di scorta transfrontalieri

1. Le Autorità competenti possono autorizzare lo svolgimento nel proprio territorio di servizi di scorta a personalità esposte dell'altra Parte, secondo la propria normativa nazionale.
2. Per quanto attiene ai servizi di scorta che interessano la zona di frontiera, essi devono essere annunciati al centro comune prima del passaggio della frontiera; quest'ultimo dovrà informare immediatamente gli organismi nazionali competenti.
3. Dal momento del passaggio della frontiera, gli agenti di scorta sono accompagnati durante il servizio dagli agenti della Parte sul cui territorio operano e sono sottoposti al loro controllo.
4. Gli agenti di scorta possono portare la propria arma di servizio, alle condizioni di cui all'articolo 32.
5. Lungo gli itinerari utilizzati dalle scorte, i veicoli impiegati sono sottoposti alle norme della circolazione stradale del territorio della Parte in cui operano.
6. Il presente articolo non si applica alle riammissioni, agli allontanamenti di stranieri in posizione irregolare e alle estradizioni.

Titolo V - Centro comune

Articolo 27

Organizzazione

1. Il centro comune, istituito ai sensi del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale in prossimità della frontiera comune delle due Parti, è destinato ad accogliere personale composto da agenti di entrambe le Parti.
2. Nell'ambito delle loro rispettive competenze, gli agenti in servizio nel centro comune lavorano in gruppo, si assistono reciprocamente, si scambiano informazioni sulla cooperazione transfrontaliera, le raccolgono, le analizzano e le trasmettono senza pregiudicare lo scambio di informazioni per il tramite degli organi centrali nazionali e della cooperazione diretta.



Articolo 28*Gestione delle informazioni*

1. Per adempiere i propri compiti ai sensi del presente Accordo, il centro comune avrà cura di annotare, tramite un registro degli eventi, tutte le domande trattate dalle Parti. Soltanto gli agenti in servizio nel centro comune hanno accesso diretto a questo sistema di controllo delle pratiche.
2. Le modalità di gestione, trattamento, conservazione e cancellazione delle informazioni presso il centro comune, saranno definite congiuntamente, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali in base alle procedure previste dal Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale.

Titolo VI - Protezione dei dati**Articolo 29***Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti*

1. Conformemente alle proprie legislazioni nazionali, le Autorità competenti si impegnano a garantire un livello di protezione dei dati personali che soddisfi la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981.
2. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo siano utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti e in conformità con le condizioni richieste dalla Parte che ha trasmesso i dati.
3. I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente alla normativa nazionale, protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
4. L'Autorità competente che ha trasmesso i dati assicura che essi siano precisi, completi e aggiornati, nonché adeguati e pertinenti allo scopo per cui vengono trasmessi.
5. Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorità competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi, né essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previa approvazione espressa e scritta dell'Autorità competente che li ha forniti.
6. A richiesta dell'Autorità trasmittente, l'Autorità ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria normativa nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure, se la raccolta o l'ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili all'Autorità trasmittente.



7. Quando l'Autorità competente di una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti, ai sensi del presente Accordo, dall'Autorità competente dell'altra Parte, essa adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica.
8. Ciascuna Autorità competente informa l'altra se giunge a conoscenza che i dati da essa trasmessi o ricevuti, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, inattendibili o destano seri dubbi. Se viene confermato che i dati trasmessi sono imprecisi, ciascuna Autorità adotta le misure necessarie per correggere le informazioni.

Articolo 30

Misure organizzative

Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo equivalente a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.

Titolo VII - Rapporti giuridici durante atti ufficiali nell'altra Parte

Articolo 31

Entrata, uscita e soggiorno

1. Per gli agenti di una Parte che operano temporaneamente sul territorio dell'altra Parte conformemente al presente Accordo, per il passaggio di frontiera e per il soggiorno è sufficiente una tessera di servizio valida, munita di fotografia e di firma. Gli agenti sono autorizzati a trattenersi nel territorio dell'altra Parte per il tempo necessario alle attività da svolgere.
2. Gli agenti di una Parte che intervengono sul territorio dell'altra Parte devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

Articolo 32

Uniformi, armi di servizio e mezzi di comunicazione

1. Gli agenti di una Parte che operano sul territorio dell'altra Parte conformemente al presente Accordo, sono autorizzati a portare l'uniforme e a portare con sé le loro armi di servizio, altri mezzi di coercizione e apparati di comunicazione, a meno che l'altra Parte comunichi loro nel caso concreto che non concede l'autorizzazione pertinente o che la concede unicamente a determinate condizioni.



2. L'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo la normativa nazionale del Paese ospitante.
3. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità competenti definiranno le modalità applicative della cooperazione prevista nei due commi precedenti attraverso la stesura di uno specifico accordo di esecuzione ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 33

Impiego di mezzi terrestri, navali e aerei

1. Se durante la cooperazione conformemente al presente Accordo gli agenti utilizzano mezzi terrestri e navali sul territorio dell'altra Parte, essi sono sottoposti, in materia di circolazione e navigazione, alle stesse norme applicabili agli agenti della Parte sul cui territorio i mezzi sono utilizzati, compreso l'uso di dispositivi sonori e luminosi. In conformità con la normativa nazionale, a condizione di reciprocità, il transito di mezzi di servizio potrà essere esentato dai costi di utilizzo delle autostrade. Le Autorità competenti delle Parti si informano in merito alle rispettive normative in vigore.
2. Nell'ambito delle operazioni previste dal presente Accordo, nel rispetto delle relative normative nazionali e secondo le procedure di autorizzazione previste, le Parti possono definire attraverso successivi accordi le modalità di impiego di mezzi aerei. Durante tali interventi vanno rispettate le prescrizioni che regolano il traffico aereo.

Articolo 34

Rapporti di servizio, protezione ed assistenza

1. Gli agenti delle Parti sottostanno, nell'ambito del loro rapporto di servizio o di lavoro, nonché in materia disciplinare, alle rispettive normative nazionali.
2. Le Parti sono tenute a prestare agli agenti inviati dall'altra Parte nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione ed assistenza riservata ai propri agenti.

Articolo 35

Responsabilità

1. Se durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo gli agenti di una Parte provocano danni sul territorio dell'altra Parte, quest'ultima risponde nei confronti di terzi danneggiati alle stesse condizioni e nella stessa misura come se il danno fosse stato provocato dai suoi agenti competenti per territorio e per materia.
2. La Parte che ha risarcito il danno ai danneggiati o ai loro aventi diritto, ne ottiene il rimborso dall'altra Parte, a meno che l'intervento non sia avvenuto su sua richiesta. In caso di danni nei confronti delle Parti, queste ultime rinunciano a far valere il danno subito, a meno che gli agenti non abbiano causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.



Articolo 36

Situazione giuridica degli agenti nell'ambito del diritto penale

Gli agenti di una Parte che conformemente al presente Accordo operano sul territorio dell'altra Parte contraente sono parificati, nell'ambito dei reati da loro commessi o commessi nei loro confronti, agli agenti dell'altra Parte.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Articolo 37

Disposizioni di natura finanziaria

Le spese connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che sia diversamente concordato per iscritto dalle Autorità competenti.

Articolo 38

Applicazione dell'Accordo

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Autorità competenti, nel rispetto delle loro attribuzioni, possono concludere accordi di esecuzione per definire gli aspetti amministrativi e tecnici.
2. Le Autorità competenti, con successive comunicazioni, possono designare punti di contatto ai fini dell'attuazione pratica del presente Accordo.

Articolo 39

Obblighi imposti da altri accordi internazionali

Il presente Accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi derivanti alle Parti da altri accordi internazionali.

Articolo 40

Lingua

Le autorità competenti usano le lingue italiana e francese come mezzo di comunicazione.



Articolo 41

Comitato Misto, riunioni di esperti e risoluzione delle controversie

1. Al fine di valutare periodicamente l'efficacia delle forme di cooperazione sancite dal presente Accordo e presentare proposte di sviluppo della cooperazione, è costituito un Comitato Misto formato dai rappresentanti delle Autorità competenti.
2. Il Comitato Misto si riunirà di regola una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Svizzera.
3. Per la partecipazione alle riunioni, il Comitato Misto potrà avvalersi della presenza di esperti o dei responsabili degli agenti delle due Parti, in funzione delle necessità operative contingenti.
4. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e di alloggio dei delegati sono sostenuti dalla Parte inviante.
5. Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo, saranno risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti.

Articolo 42

Emendamenti

Il presente Accordo potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti attraverso le rispettive procedure interne. Gli emendamenti costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 del presente Accordo.

Articolo 43

Entrata in vigore e denuncia


1. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche, con cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto per via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.
3. Il presente Accordo sostituisce, dal giorno della sua entrata in vigore, l'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali.
4. La registrazione del presente Accordo presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, è disposta a seguito dell'entrata in vigore e sarà effettuata dalla Parte nel cui territorio l'Accordo è stato sottoscritto.



In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 14 OTTOBRE 2013 in due originali in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana
il Ministro dell'Interno



Per il Consiglio Federale Svizzero
il Capo del Dipartimento federale di
giustizia e polizia

